



Spett. Enti

OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI GREEN PASS E PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE ATTIVITA'

Il nuovo decreto legge del 7 gennaio 2022, predisposto per contrastare la risalita dei contagi Covid legata alla variante **Omicron**, ha introdotto l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni e ha specificato delle **distinzioni e tipologie di utilizzo tra il green pass base e quello rafforzato**.

IL GREEN PASS BASE, ottenibile con vaccinazione, guarigione o tampone negativo diventa obbligatorio **dal 20 gennaio fino al 15 giugno** per accedere alle attività di servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Dal 1° febbraio al 15 giugno, servirà inoltre per poter accedere ai servizi **bancari** e finanziari, ai **negozi** e ai centri commerciali, **agli uffici pubblici (Comuni, Province, Regioni) e ai servizi pubblici**, ad esempio **l'Inps e le Poste**.

IL SUPER GREEN PASS, detto anche certificazione verde rafforzata, ottenibile solo con la vaccinazione o con la guarigione dal Covid-19, sarà esteso **dal 15 di febbraio a tutti gli over 50** per accedere a tutti i **luoghi di lavoro pubblici e privati**.

Per il momento la certificazione verde rafforzata ha una durata di **9 mesi** dalla guarigione o dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla dose booster, ma **dal 1° febbraio** il periodo di validità scenderà a **6 mesi**.

Il **Super Green Pass**, sulla base del **precedente decreto** in vigore dal 31 dicembre, diventa **obbligatorio dal 10 gennaio al 31 marzo** per l'accesso a teatri, cinema, sale da concerto, oltre che per salire su **tutti i mezzi di trasporto**, compresi quelli locali e regionali.

Dal 10 gennaio servirà anche per poter accedere ai **centri culturali**, sociali e **ricreativi**, a strutture quali i **centri congressi, ristoranti e bar, alberghi**, oltre che ad **eventi pubblici quali le sagre e le fiere** oltre che privati quali feste e ricevimenti di matrimoni.



Dal 10 gennaio il Super Green Pass servirà anche per **piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere** anche all'aperto, oltre che per l'accesso agli **impianti sciistici**.

L'impostazione del legislatore sembra dunque quella di consentire gli accessi solo per raggiungere le attività considerate essenziali quali ad esempio farmacie e supermercati.

SANZIONI

Il decreto varato il 7 gennaio prevede, per tutti coloro (lavoratori e non) che non saranno in regola con l'obbligo vaccinale **a partire dal 1° febbraio 2022**, una **sanzione di 100 euro** a tantum. La sanzione sarà irrogata dall'Agenzia delle entrate, **attraverso l'incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali**.

Il mancato possesso della certificazione verde produce una conseguenza amministrativa anche per i comuni cittadini. Per le persone che accedono **senza certificazione verde (sia base che rafforzata)** ai servizi e alle attività in cui è obbligatorio averla, è prevista **una sanzione da 400 a 1.000 euro**. La stessa sanzione si applica al soggetto tenuto a controllare il possesso del green pass, se omette di effettuare il controllo. Se vengono riscontrate due violazioni in due distinti giorni, a partire dalla terza, il titolare dell'attività può vedersi disposta la chiusura da un minimo di uno a un massimo di dieci giorni.

Per i lavoratori pubblici e privati e per i liberi professionisti soggetti all'obbligo di vaccino anti-Covid o soggetti all'obbligo di green pass base, che accedano ai luoghi di lavoro senza la certificazione richiesta, è prevista la **sanzione economica da 600 a 1.500 euro**. Raddoppiata, come precisato da Palazzo Chigi nei giorni scorsi, se l'inadempimento viene reiterato.

La **stessa sanzione** si applicherà ai **lavoratori over 50** tenuti a esibire dal 15 febbraio prossimo il green pass rafforzato, se andranno a lavorare pur non avendo adempiuto all'obbligo di vaccinazione.

E come già avviene per i lavoratori privi di green pass, anche gli addetti ultracinquantenni che **dal 15 febbraio saranno sprovvisti del green pass rafforzato** per accedere al luogo di lavoro, saranno considerati **assenti ingiustificati**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma **senza diritto alla retribuzione né ad altro compenso o emolumento**.